



CITTÀ di SUSÀ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 81/17

ORDINANZA PER LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA ROCCIAMELONE PER LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista l'istanza inoltrata dalla F.B.I. SAS DI BAILO E. & C., proprietaria dell'immobile sito in via Francesco Rolando n. 6 (Foglio 4 – particella 68), acclarata al n. 13822 del protocollo generale in data 28.11.2017, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione di parte di via Rocciamelone, per installazione di gru di cantiere per lavori di manutenzione straordinaria;

Considerato che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà la sosta ed il traffico veicolare;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dal giorno 4 dicembre 2017 al giorno 30 aprile 2018, sia vietata la sosta ed il transito veicolare in via Rocciamelone, per consentire i lavori illustrati in premessa.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari (D.P.R. 495 del 16.12.1992) da installarsi nelle zone interessate (48 ore prima della limitazione imposta) a cura dell'impresa esecutrice dei lavori;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 29 novembre 2017

Il Comandante Polizia Municipale

E. Caffo